

**Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Sentenza n. 9451 del 09/04/2024**

Omesso svolgimento della fase sommaria imputabile ad errore dell'ufficio giudiziario -
Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Nullità del giudizio di merito -
Sussistenza - Conseguenze - Rinnovazione - Previa regolare instaurazione e svolgimento della
fase sommaria omessa - Necessità.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti
al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua
erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda,
bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa
regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.